



## PROVINCIA DI LIVORNO

### DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 36 / 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI AI SENSI DELL'ART.73 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N.18 "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

#### LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni";

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativi alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

VISTO il Decreto Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri n.18 del 17 marzo 2020, ad oggetto "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'art. 73 che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs. 267/2000, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

VERIFICATO inoltre che , specificatamente, per quanto attiene le norme specifiche stabilite dalla legge 56/2014 in materia di approvazione dei bilanci da parte delle Province e Città Metropolitane, il decreto del Consiglio dei Ministri sopra citato prevede che, vista l'impossibilità di convocare i Sindaci in Assemblea , sono sospese le norme di legge che prescrivono il parere dell'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

PRESO ATTO, inoltre, della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 4/3/2020 e 8/3/2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6/2020 e 8/2020;

CONSIDERATO che occorre predisporre gli strumenti opportuni per far fronte alle esigenze di governo della Provincia anche in situazioni emergenziali e comunque in contesti incoerenti con la necessaria tempestività dell'azione amministrativa, situazioni e contesti che possono frapporre ostacoli alla presenza fisica del Sindaco e dei Consiglieri provinciali per le sedute consiliari;

VERIFICATA la propria competenza in quanto, essendo il Consiglio Provinciale un organo collegiale deliberante composto dai Consiglieri, è il Presidente della Provincia che lo convoca, lo presiede e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello Statuto, del Regolamento del Consiglio e di tutte le norme di legge di riferimento, non avendo la Provincia di Livorno adottato un regolamento per il funzionamento del Consiglio aggiornato alle nuove tecnologie;

ATTESO che, in base al decreto legge del 17 marzo 2020 sopracitato, emerge che:

-la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

-essa, con la clausola di salvezza espressa "*i consigli ... delle Province ... che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio*", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

-consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;

- per gli enti che non abbiano già in precedenza regolamentato la materia, è possibile effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina non regolamentare, bensì attuativa monocratica (Presidente). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali provinciali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo consiliare si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al presidente del Consiglio, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.
- venga indicato nell'avviso di convocazione il luogo in cui sarà presente il Presidente che s'intenderà quale luogo di svolgimento della riunione.

RITENUTO che:

- l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri circa le modalità di tenuta delle sedute e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Consiglio stesso o dal Presidente;
- che, non essendo stato aggiornato il regolamento di funzionamento del Consiglio in modalità telematica, il Segretario può curare la verbalizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 97 TUEL, riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, in particolare art.1 lettera q) del Dpcm 8 marzo 2020 che recita “ sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto..” in base alle necessità;

RITENUTA l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo consiliare anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, con l'assistenza del Segretario Generale;

## **DECRETA**

1. Di approvare il seguente disciplinare relativo allo svolgimento delle sedute consiliari per le motivazioni ampiamente dettagliate nelle premesse del presente atto:

- a) La partecipazione alle riunioni del Consiglio Provinciale è consentita anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute del Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, secondo quanto specificato nelle premesse del presente atto;
- b) La seduta del Consiglio provinciale può essere tenuta completamente in **audio-videoconferenza**, cioè con tutti i membri del Consiglio ed il Segretario Generale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza
- c) Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare a tutti i

partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- visione degli atti della riunione;
- intervento nella discussione;

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è comunque compatibile con la votazione a scrutinio segreto.

d) Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio Provinciale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari.

e). Qualora la seduta del Consiglio sia tenuta per teleconferenza o per videoconferenza o per web conference, la stessa si considererà tenuta nel luogo in cui sarà presente il Presidente del Consiglio.

f) La verbalizzazione della seduta darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori del Consiglio Provinciale e di assistenza del segretario verbalizzante.

2. Per la specifica situazione contingente relativa alla Emergenza COVID 19 si dà inoltre atto che, , specificatamente per quanto attiene le norme specifiche stabilite dalla legge 56/2014 in materia di approvazione dei bilanci da parte delle Province e Città Metropolitane (preventivi e consuntivi), il decreto del Consiglio dei Ministri n.37 del 16 marzo 2020 prevede che, vista l'impossibilità di convocare i Sindaci in Assemblea, sono sospese le norme di legge che prescrivono il parere dell'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; fino alla cessazione del periodo di emergenza.

3. Di inviare, per debita conoscenza, il presente decreto ai Consiglieri e alle Consigliere provinciali, alla Segretaria generale dell'Ente, alle/ai Responsabili di Servizio ed all'Ufficio stampa.

Il presente decreto è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Lì, 19/03/2020

LA PRESIDENTE  
BESSI MARIA IDA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)